

**Decreto federale
concernente il Trattato di assistenza giudiziaria
in materia penale tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Araba d’Egitto**

Disegno

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 2001²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale firmato il 7 ottobre 2000 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d’Egitto è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2878

¹ RS 101

² FF 2001 4387